



## DISCIPLINARE D'OBBLIGO

TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI MOLFETTA - LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 4/12/2009 PER IL TRIENNIO 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di marzo presso la Sede Comunale

### TRA

L'Amministrazione Comunale di Molfetta C. F. 00306180720 rappresentata dal Dott. Michele Camero nato a Bisceglie il 22/06/1949 e residente a Molfetta, Dirigente del Settore Socio Educativo, il quale agisce per conto dell'Amministrazione stessa

### E

la Sig.ra De Gioia Antonella, nata a Bisceglie il 31/12/1974 e residente a Molfetta con domicilio in Via P. Pacelli n. 6, Codice fiscale DGENNL74T71A883M - Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia paritaria "SS. Nome di Gesù", che nel presente disciplinare d'obbligo interviene quale referente delle Scuole dell'Infanzia non Statali Paritarie, in nome e nell'interesse delle quali assume gli obblighi derivanti dal medesimo atto.

### PREMESSO

L'Amministrazione Comunale, da diversi anni nell'intendimento di una sempre maggiore collaborazione tra le scuole dell'infanzia ha promosso, sostenuto e finanziato rapporti con le scuole private del territorio, suffragata prima delle Leggi Regione Puglia nn° 42 e 43 del 12/05/80 e, successivamente, dalla Legge n. 31 del 4/12/2009 che detta norme organiche per il diritto allo studio, mediante stipula di disciplinare d'obbligo;

Il rapporto ha lo scopo di adeguare l'intervento pubblico alle effettive esigenze dell'educazione all'infanzia, e si pone come condizione preliminare all'erogazione dei contributi regionali ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge Regione Puglia n° 31 del 4/12/2009;

Tale orientamento è stato avallato anche dalla seguente normativa:

- a) Legge n° 30 del 10/02/2000 "Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" che inserisce la Scuola dell'Infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative;
- b) Legge n° 62 del 10/03/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" - disciplinante il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole Statali e da quelle paritarie gestite da privati o Enti Locali;

Il Settore Socio Educativo con propria Dirigenziale n° 138 del 14/10/2009 procedeva, nello spirito della Legge Regionale n° 42/80 (successivamente abrogata dalla Legge n°



31/2009) al rinnovo del disciplinare d'obbligo triennale, 2010-2012, tra il Comune di Molfetta e le Scuole dell'Infanzia non Statali Paritarie per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 con scadenza al 30 giugno 2012.

Con l'entrata in vigore della Legge 10 marzo 2000 n° 62 le scuole dell'Infanzia convenzionate, hanno chiesto ed ottenuto la parità scolastica;

Le Istituzioni scolastiche paritarie, oltre che corrispondere agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con le domande formative delle famiglie, sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia ed accolgono alunni diversamente abili;


Con Delibera di G. C. n° 250 del 31/08/2009 si è stabilito di rinnovare per il triennio 2010/2012 (anni scolastici: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) gli accordi con le n° 5 Scuole dell'Infanzia non Statali di Molfetta, ai sensi delle Leggi Regione Puglia nn° 42 e 43 del 12/05/80 e successivamente abrogata dalla Legge Regionale n° 31/2009, secondo il disciplinare d'obbligo allegato alla citata Delibera di G. C. n° 250/2009, per formarne parte integrante e sostanziale;

Il presente disciplinare determina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Scuole dell'Infanzia non Statali di seguito elencate con a fianco il numero delle sezioni funzionanti: F.lli Attanasio – paritaria (sez. n° 3); SS. Nome di Gesù – paritaria (sez. n° 2); S. Maria Goretti – paritaria (sez. n° 2); Alice – paritaria (sez. n° 2); L'Isola di Peter Pan – paritaria (sez. n° 2), ha lo scopo di adeguare l'intervento pubblico alle effettive esigenze dell'educazione all'infanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge Regionale n° 31/2009 e stabilisce che l'esercizio dell'attività scolastica dovrà svolgersi in modo costantemente coordinato alle finalità generali, oltre che specifiche, per le scuole paritarie, secondo i principi dell'ordinamento giuridico in materia di istruzione dell'Infanzia.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO;

Tra il Dirigente del Settore Socio Educativo del Comune di Molfetta, Dott. Michele Camero e la Sig.ra Antonella De Gioia, nella qualità sopra dichiarata di referente delle Scuole dell'Infanzia non Statali Paritarie, si conviene quanto appresso:

- Art. 1) L'Amministrazione Comunale di Molfetta fatte salve le competenze della Regione Puglia, in ossequio ai principi e alle disposizioni richiamate in premessa, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto allo studio anche a quei minori in fascia di età stabilita dalla normativa vigente, contribuisce, nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli, agli oneri di gestione delle Scuole dell'Infanzia non Statali;
- Art. 2) Gli Enti gestori delle Scuole dell'Infanzia paritarie si obbligano:
- a) all'ammissione, su richiesta delle famiglie di tutti i bambini residenti nel Comune che ne facciano richiesta, purché in fascia di età stabilita dalla normativa vigente in ordine alle iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura e religione;
  - b) a garantire gli standard qualitativi – rapporto sezione/iscritti, sezione/insegnanti, organico/supplenze, sostegno/assistenza agli alunni in situazione di handicap, stabiliti



dalla normativa vigente ed a mantenerli nel periodo di vigenza della presente convenzione;

- c) all'accoglienza di alunni stranieri residenti e/o domiciliati, nonché alla loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici;
- d) a garantire la frequenza gratuita di alunni segnalati dai Servizi Sociali in misura di n° 2 bambini per le sezioni formate da un numero massimo di 20 bambini e di n° 3 bambini per quelle sezioni formate da un numero massimo di 30 bambini;
- e) a garantire un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione ed un Piano dell'Offerta Formativa conforme agli orientamenti e alle disposizioni vigenti;
- f) a garantire l'utilizzazione dei locali scolastici strutturalmente funzionali e idonei allo svolgimento dell'attività didattica;
- g) a garantire l'utilizzo delle attrezzature didattiche proprie del tipo di Scuola dell'Infanzia e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- h) ad assicurare gli alunni contro gli infortuni nello svolgimento dell'attività didattica;
- i) a garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di minori con handicap o in situazioni di svantaggio ed a promuovere l'inserimento e l'integrazione dei bambini con handicap;
- j) ad utilizzare personale docente regolarmente inquadrato ed in possesso dei prescritti titoli di studio e ad applicare condizioni retributive previste dal C.C.N.L. di Settore;
- k) a utilizzare personale non docente ed ausiliario regolarmente inquadrato e ad applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di categoria;
- l) a garantire la qualificazione e l'aggiornamento del personale educativo;
- m) all'adeguamento delle retribuzioni ai limiti tabellari del C.C.N.L. in ragione di tutte le entrate della scuola, in essa compresi i contributi erogati dallo Stato e dagli Enti locali;
- n) a rendicontare il quadro delle entrate e delle uscite, in modo da rendere evidente il rapporto tra i costi di gestione, i contributi pubblici, (compresi quelli comunali sulla base della presente convenzione) e le tariffe a carico delle famiglie;
- o) a relazionare circa l'utilizzo dei fondi erogati dal Comune di Molfetta sulla base del presente disciplinare;
- p) al progressivo adeguamento da attuarsi in un triennio della scuola al rapporto numerico, insegnanti – bambini, previsto dagli standard pedagogici.


Art. 3) Gli Organismi Federativi a cui sono associate le Scuole dell'Infanzia garantiscono l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo, nell'ambito della propria attività di coordinamento.

Art. 4) Ai fini della partecipazione democratica tra Ente, Gestori e componenti scolastiche è costituita presso ogni Scuola dell'Infanzia una Consulta di gestione formata da:

- 1) legale rappresentante dell'Ente Gestore;
- 2) tre rappresentanti dei genitori eletti dall'Assemblea degli stessi;
- 3) un rappresentante del personale docente
- 4) un rappresentante del personale non docente.

Compiti di detta Consulta, una volta eletto il suo Presidente a maggioranza dei membri sono:

- a) mantenere il rapporto con gli Enti pubblici, provvedendo anche a tutta la documentazione necessaria richiesta;



- b) elaborare una bozza di bilancio preventivo, redigere il bilancio consuntivo e relazionare circa l'utilizzo dei fondi erogati dal Comune sulla base della Convenzione;
- c) indicare la priorità per la dotazione dei sussidi didattici nella prospettiva didattica e formativa della Scuola.

Art. 5) Il Comune di Molfetta si obbliga, ai sensi e per gli effetti del punto 4) dell'art. 9 della L. R. 31/2009 ad erogare alle Scuole dell'Infanzia meglio specificate in premessa il contributo di gestione e mensa rinveniente dalla contribuzione regionale rispettivamente rapportato al numero delle sezioni e dei bambini beneficiari.

L'erogazione del contributo verrà effettuata sulla base del numero di sezioni e di minori autodichiarate da parte del gestore.

Qualora nel corso del medesimo esercizio finanziario dovesse verificarsi una contrazione del numero di sezioni funzionanti attestata nell'elenco annuale predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero della somma eccedente eventualmente già versata mediante detrazione dal contributo regionale relativo all'esercizio finanziario successivo.

Art. 6) Gli Enti Gestori delle Scuole dell'Infanzia non Statali devono trasmettere, per il tramite del loro referente, entro e non oltre il 30° giorno dall'inizio dell'attività, al Comune – Settore Socio Educativo – U.O. Servizi Educativi, la seguente documentazione in carta libera:

- elenchi sezionali, dei minori iscritti, completi dei dati anagrafici;
- elenchi completi dei dati anagrafici dei bambini ammessi a titolo gratuito alla frequenza o alla refezione ed il periodo di fruizione;
- elenco del personale educativo ed ausiliario;
- certificato di agibilità rilasciato dall'Ufficio di Igiene di Molfetta dei locali adibiti a Scuola con la specifica del numero di minori che possono essere ospitati in ciascuna sezione;
- attestazione di ripresa di funzionamento per ogni anno scolastico di riferimento della presente convenzione.
- nominativo del coordinatore delle attività.
- atti di nomina delle docenti.

Art. 7) Il Comune erogherà alle Scuole dell'Infanzia non Statali gestite da privati e ordini religiosi un contributo annuo per sezione di **€ 4.436,84** globalmente valutato nelle voci di spesa relative alla gestione, sussidi didattici, attività integrative e servizi di mensa.

Il contributo annuo di **€ 4.436,84** a sezione, per ogni singola Scuola potrebbe essere ridotto, nell'eventualità che la Scuola presenti, a fine anno scolastico, un disavanzo minimo tra le entrate e le uscite, rilevabile dal bilancio consuntivo.

In tal caso il contributo sarà di uguale importo del disavanzo documentato dall'Ente Gestore.

I genitori partecipano alle spese di gestione mediante il versamento di un contributo mensile massimo di € 61,98 nell'arco del triennio.

Restano ferme le agevolazioni e gli esoneri previsti dal Regolamento dei Servizi Sociali.



Art. 8) Gli Enti di gestione delle Scuole dell'Infanzia non Statali oltre ad essere tenuti per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle loro dirette dipendenze, sono tenute al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad applicare tutte le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

Art. 9) L'erogazione del contributo comunale sarà effettuata in due rate: la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio convenuto (aa. ss. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015).

Art. 10) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente disciplinare e in genere per lo sviluppo dei rapporti tra le Scuole dell'Infanzia non Statali Paritarie e il Comune di Molfetta è istituita una Commissione di vigilanza presieduta dal Dirigente del Settore Socio Educativo, di durata triennale, composta da:

- Il Dirigente del Settore Socio Educativo o suo delegato;
- Un funzionario del Settore, con qualifica non inferiore alla Categoria "C", designato dal Dirigente;
- N. 3 rappresentanti delle Scuole dell'Infanzia non Statali (il referente delle Scuole dell'Infanzia non Statali Paritarie, un docente ed un genitore).

In qualità di segretario senza diritto di voto viene designato un dipendente del Settore Socio Educativo con qualifica non inferiore alla Categoria "C".


La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente e su richiesta motivata di un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione con gli argomenti all'ordine del giorno deve essere spedito a mezzo notifica almeno 5 giorni prima della data stabilita o richiesta.

La seduta è valida in prima convocazione con la presenza di metà più 1 dei componenti in carica, in seconda che potrà essere tenuta nello stesso giorno a distanza di un'ora dalla prima, con almeno 2 componenti.

Art. 11) Compiti della Commissione di Vigilanza:

- esaminare ed apporre il visto di regolarità sugli elenchi degli alunni iscritti distinti per sezione;
- esaminare il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo di ciascuna Scuola dell'Infanzia;
- esaminare ed apporre il visto di regolarità sui resoconti trimestrali di frequenza dei bambini distinti per sezione;
- esaminare e proporre entro il 30 giugno l'eventuale adeguamento del contributo comunale ed esprime parere di conformità per le rette a carico delle famiglie dei minori;
- verificare il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo per il personale dipendente nei limiti di quanto è indicato e richiamato nell'art. 2;
- verificare il rendiconto riguardante le spese del personale;
- il Funzionario preposto del Settore, sulla base della documentazione prodotta dalla referente delle Scuole dell'Infanzia non Statali Paritarie, al fine dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 9 del presente disciplinare, redigerà un rapporto sullo stato di attuazione del presente disciplinare.



Art. 12) Il Disciplinare d'obbligo ha durata triennale 2013/2015 (anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015) salvo disdetta che dovrà pervenire entro il 10 giugno di ciascun anno, da una delle parti contraenti.

Art. 13) Le parti contraenti stabiliscono entro il 10 giugno di ogni anno le quote di intervento comunale ed il competente impegno di spesa compatibile con le disponibilità finanziarie derivanti dai bilanci regionali e comunali.

Art. 14) Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso con onere ed obbligo a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86.

Art. 15) Per gli effetti del presente atto le parti eleggono il domicilio legale presso la sede Comunale.

Il presente disciplinare viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Dirigente del Settore Socio Educativo



*[Handwritten signature]*

Il Referente delle Scuole dell'Infanzia  
Paritarie di Molfetta

*[Handwritten signature]*